



## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

### **ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare a:**

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- Direttiva PCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;

### **ART. 2 – FINALITÀ**

L'Istituzione scolastica ha finalità educative anche relativamente all'educazione alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto si impegna a

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione
- garantire ambienti salubri, proteggendo i non fumatori dai danni del fumo passivo
- cooperare con le famiglie perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto e alla qualità della vita, all'educazione, alla convivenza civile e alla legalità.

### **ART. 3 – LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

1. È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: cortili, atri e ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.
2. Il divieto di fumo è esteso a tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola.
3. Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche.

### **ART. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. È compito dei responsabili preposti:
  - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
  - vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione delle autorità preposte all'osservanza del divieto.
4. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido

documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

5. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola che continuano a prestare servizio nel plesso restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

#### **ART. 5 – SANZIONI**

1. La sanzione amministrativa pecuniaria [con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 189 L. 311/04 (legge finanziaria 2005), le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare sono aumentate del 10%] stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00. La sanzione raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, ad esempio la mancata esposizione dei cartelli indicanti il divieto e la mancata contestazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,000 ad un massimo di € 2.200,00.
2. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 6 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI**

1. Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione o al doppio del minimo della sanzione.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
  - a. tramite bonifico bancario alla Tesoreria della Scuola, Banca Marche – Agenzia di Casinina di Audotore – Codice IBAN: IT 54 J 06055 68210 000000005840 indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – ICS “Anna Frank” di Montecalvo in Foglia, Verbale N. \_\_\_ del \_\_\_);
  - b. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra)
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

#### **ART. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

#### **ART. 8 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.

#### **ART. 9 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Il Dirigente Scolastico  
Sergio Brandi